

TI_GERICHTE 80.2021.23 vom 14. März 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-03-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2021.23

FR: TI_GERICHTE 80.2021.23 du 14 mars 2022

IT: TI_GERICHTE 80.2021.23 del 14 marzo 2022

Regeste

Reddito dell'attività lucrativa indipendente: spese per locazione, appartamento usato in parte come abitazione, ripartizione proporzionale della pigione, ripresa parte eccedente

Erwägungen

E. 1.1

Preliminarmente, i ricorrenti censurano “ il modo in cui lo strumento del calcolo entrate/uscite da parte dell'Autorità fiscale viene utilizzato ”. Gli stessi indicano che “ dall'ultima versione di tale calcolo (allestita dal funzionario dell'UT e non sottopostaci), risulterebbe una differenza di soli CHF 3'104.- per un fabbisogno stimato in CHF 35'000.-, il che costituisce una differenza dell'8.86% ”, di conseguenza si chiedono se il calcolo del dispendio “ possa essere utilizzato quale strumento probatorio o solo quale mezzo d'indagine ” e ciò considerato che l'autorità di tassazione avrebbe proceduto ad operare una ripresa basandosi su tale risultato.

E. 1.2

L'autorità fiscale, dopo aver effettuato un calcolo delle entrate/uscite, ha rilevato un problema di dispendio, siccome le uscite stimate superavano le entrate di fr. 3'104.-. Di conseguenza, l'autorità fiscale avrebbe dovuto sottoporre ai contribuenti il calcolo da lei effettuato. Infatti, in applicazione del diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 Cost., l'autorità di tassazione deve esporre apertamente al contribuente i coefficienti utilizzati ed anche i principi di calcolo, e spiegare da dove provengono i dati di paragone e come sono stati valutati (cfr. in merito Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 3 a ediz., Basilea 2017, n. 48a-c ad art. 130 LIFD). Tuttavia, nonostante l'ammacco, l'UT – seppur abbia utilizzato una formulazione infelice – non ha effettuato alcuna ripresa per “altri redditi”, così da compensare l'asserita mancanza di disponibilità finanziaria. La “ripresa” di fr. 4'800.- riguarda il reddito da attività indipendente del contribuente e meglio, il canone di locazione (contabilizzato quale costo e quindi posto in diminuzione dell'utile conseguito dal signor RI 1), che l'autorità di tassazione ha determinato in maniera diversa dal contribuente. Si evidenzia inoltre, che i principi di calcolo sono stati spiegati ai contribuenti sia nello scritto del

E. 1.3

Per completezza, avendo i contribuenti sollevato il tema, si ricorda che l'autorità di tassazione, al fine di determinare gli elementi imponibili, può ricorrere al calcolo del dispendio – così come all'analisi dell'evoluzione della situazione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. Non si può infatti esigere che l'autorità fiscale proceda ad inchieste troppo dettagliate (cfr. (Althaus-Houriet, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2 a ediz., Basilea 2017, n. 23 ad art. 130 LIFD). 2. 2.1.

Accertato il corretto agire dell'autorità di tassazione in merito all'utilizzo del calcolo del dispendio, resta da verificare se la valutazione allestita dall'UT per determinare il reddito da attività indipendente del contribuente sia corretta o meno. Come detto, l'autorità di tassazione ha aggiunto al reddito da attività indipendente dichiarato di fr. 111'740.-, fr 7'200.- equivalenti al "costo totale affitto allibrato" ed ha dedotto fr. 3'600.- che riteneva corrispondenti alla pigione che il contribuente avrebbe dovuto pagare per l'utilizzo professionale del locale presso il suo appartamento privato.

2.2. 2.2.1. Secondo l'art. 17 cpv. 1 LT, di uguale tenore dell'art. 18 cpv. 1 LIFD, sono imponibili quali reddito da attività indipendente tutti i proventi dall'esercizio di un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente. In base agli art. 26 LT e 27 LIFD, dal medesimo sono deducibili le spese aziendali e professionali giustificate, tra cui rientrano, fra le altre, gli ammortamenti e gli accantonamenti secondo gli art. 27 e 28 LT, rispettivamente gli art. 28 e 29 LIFD.

2.2.2. Per spese generali si devono intendere le spese indispensabili che il contribuente deve affrontare per conservare e rendere più sicura la fonte di reddito. Sono considerate spese generali i costi complessivi a carico del contribuente nell'ambito della sua attività lucrativa. Sono tali, oltre alle spese aziendali in senso proprio, anche i costi supplementari sopportati nell'interesse della ditta o della professione per vitto e alloggio fuori casa, per particolari abiti di lavoro, per assicurazioni, pubblicità, viaggi ecc.. Occorre dunque, affinché entri in considerazione una tale deduzione, che le spese siano direttamente imputabili all'attività aziendale (Noël , in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2 a ediz., Basilea 2017, n. 2 ad art. 27 LIFD; Locher , Kommentar zum DBG, Therwil/Basel 2001, n. 5 ad art. 27 LIFD). Non è per contro necessario che siano indispensabili al conseguimento del reddito: la tendenza è oggi quella di prediligere una concezione causale, secondo cui sono deducibili non soltanto le spese che il contribuente sostiene per conseguire un reddito, ma tutte quelle che vengono occasionate dalla sua realizzazione (Locher , op. cit., n. 13 ss. ad art. 25 LIFD; Reich/von Ah/Brawand, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol I/1,

E. 3

a ediz., Basilea 2017, n. 8 ad art. 9 LAID). 2.2.3. Nel caso di spese che sono in parte aziendali e in parte private, si deve intraprendere una suddivisione in una quota di costi professionali e in una quota privata. Altrimenti, la conseguenza sarebbe che l'impresa rinunci ad un ricavo, nella misura in cui la spesa serve a scopi privati. Se non ci sono criteri di ripartizione oggettivi per i beni ad uso misto, la quota privata deve essere stimata. Questa stima implica un apprezzamento da parte dell'autorità fiscale, ragione per cui il Tribunale federale interviene solo in caso di arbitrio (cfr. sentenza del TF n. 2C_374/2014 del 30 luglio 2015 consid. 2.3 e giurisprudenza citata). La Suprema Corte ha ritenuto applicabili mutatis mutandis i criteri sviluppati dalla giurisprudenza in relazione alle spese professionali nell'ambito dell'attività lucrativa dipendente (cfr. sentenza del TF n. 2C_374/2014 citata consid. 2.4).

2.2.4. Anche la Camera di diritto tributario ha già avuto modo di ritenere applicabili gli stessi criteri validi per i lavoratori dipendenti (cfr. sentenze della CDT n. 80.2013.215/216 del 10 dicembre 2014 consid. 2.2. e n. 80.2011.67 del 19 agosto 2011 consid. 3.2). La spesa deve cioè essere determinata, nel caso sia di abitazione in locazione sia di abitazione in proprietà, partendo dal canone netto di locazione o dal valore locativo (escluse quindi le spese), diviso per il numero dei locali più uno, in modo da tener adeguatamente conto sia dei locali di servizio (cucina, bagni, ma anche cantina lavanderia ecc.) che concorrono alla determinazione del canone di locazione, sia delle spese

accessorie che non vengono incluse nel valore dal quale si parte per determinare l'importo della spesa deducibile. Nel caso di abitazioni monofamiliari, il valore locativo o il canone di locazione viene diviso per il numero dei locali maggiorato di due. Inoltre, per tener conto, anche nel caso di chi utilizza il locale a titolo principale, di un parziale uso privato, si giustifica una riduzione di un quinto (20%) del valore (cfr. sentenza della CDT n. 80.1998.301 dell'8 febbraio 2000, in: RDAT II-2000 n. 3t consid. 4.2). 2.3. Nella fattispecie, l'autorità di tassazione ha stabilito la quota qualificabile come spesa aziendale a partire dalla pigione pagata dai ricorrenti per l'appartamento di cinque locali da loro abitato: fr. 21'600 : (5 + 1) = fr. 3'600.- Ha così ripreso la metà dei costi di locazione registrati nel conto economico dell'attività indipendente del ricorrente (fr. 3'600.-). A questa ripresa ha aggiunto le spese accessorie (fr. 1'200.-), qualificate costi di mantenimento e non aziendali. Come ha sottolineato lo stesso Ufficio di tassazione, è stata scelta la soluzione più favorevole ai contribuenti, consistente nel maggiorare il numero dei locali di 1 e non di due. La ripresa stabilita dall'autorità fiscale appare pertanto conforme ai requisiti previsti dalla legge e dalla giurisprudenza. Si precisa tuttavia, che, nelle osservazioni al ricorso, l'autorità fiscale ha aggiunto al reddito da attività indipendente dichiarato anche un'ulteriore ripresa di fr. 460.- per "altre spese di natura privata". Ciò nonostante, le decisioni di tassazione dopo reclamo non contemplano tale aggiunta, motivo per il quale la questione sulla sua ammissibilità non deve essere analizzata oltre.

E. 3.1

I contribuenti censurano infine una violazione del principio della buona fede, per il fatto che l'UT non avrebbe intrapreso la contestata ripresa nei periodi fiscali precedenti. A tal proposito, si ricorda che l'autorità fiscale non è vincolata dalle decisioni adottate nei periodi fiscali precedenti. La costante giurisprudenza del Tribunale federale ha escluso che un ricorrente possa pretendere di ottenere un trattamento più favorevole appellandosi al principio della buona fede (art. 9 Cost.). In effetti, il diritto tributario è marcato dal principio della legalità, di modo che le regole della buona fede hanno solo una portata limitata, soprattutto se si trovano in conflitto proprio con l'esigenza di legalità (cfr. DTF 131 II 627 consid. 6.1. e 118 Ib 312 consid. 3b). In virtù di tale necessità, l'autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe. Le decisioni di tassazione non implicano pertanto di principio alcuna assicurazione per notifiche ulteriori (cfr. ad esempio DTF 140 I 114, consid. 2.4.2. e sentenze del TF n. 2C_260/2008 del 6 agosto 2008, consid. 4.2; n. 2P.250/2004 del 13 giugno 2005, consid. 6.3; n. 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, consid. 5.3 e n. 2A.62/1997 del 3 maggio 1999, consid. 2).

E. 3.2

Ad ogni modo, si evidenzia nuovamente che l'autorità di tassazione, nonostante la formulazione poco precisa da lei adottata, non ha modificato il reddito da attività indipendente del contribuente perché risultava un ammanco secondo il calcolo del dispendio. L'autorità fiscale ha dedotto dall'utile dichiarato dal contribuente il costo "canone di locazione" determinato secondo prassi e dottrina.

E. 3.3

Di conseguenza, anche tale censura si rivela priva di fondamento.

E. 4

Alla luce di quanto precede, il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti. Come anticipato, nella loro commisurazione si tiene conto della constatata violazione del diritto di essere sentito. Per questi motivi, visti per le spese gli artt. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 300../p>
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.– per un totale di fr. 350.– sono a carico dei ricorrenti. 3. Contro il presen Copia per conoscenza: - municipio di _____. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretari a :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.